

REGOLAMENTO (CEE) N. 3652/81 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1981

che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata nel settore del pollame e delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto d'adesione della Grecia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽²⁾, modificato da ultimo dall'atto d'adesione della Grecia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2774/75 del Consiglio⁽³⁾ e il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio⁽⁴⁾ hanno stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri di fissazione del loro importo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2043/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata nel settore del pollame e delle uova⁽⁵⁾ è stato modificato più volte e da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1753/81⁽⁶⁾;

considerando che, ai fini di una maggiore chiarezza ed efficienza amministrativa, è opportuno procedere ad una codificazione della normativa applicabile in materia; che è necessario, nella stessa circostanza, adeguare i tassi della cauzione richiesta;

considerando che tale normativa è complementare o derogatoria alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁷⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3392/81⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Se la restituzione è fissata in anticipo, il tasso della cauzione applicabile è quello indicato in allegato, secondo i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il titolo è valido a decorrere dalla data del suo rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80, sino alla fine del terzo mese successivo.

2. In caso di esportazione in base ad una gara indetta in un paese terzo importatore, il titolo è valido a decorrere dalla data del suo rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80, sino alla data prevista per l'adempimento degli obblighi risultanti dall'aggiudicazione in causa. Tuttavia, la durata di validità del titolo non può essere superiore ai 12 mesi successivi al mese in cui il titolo è stato rilasciato, ai sensi del suddetto articolo 21, paragrafo 1.

Le misure particolari previste dall'articolo 4, possono impedire il rilascio del titolo di fissazione anticipata nel caso di cui al primo comma unicamente ove abbiano effetto al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda di titolo.

3. In deroga all'articolo 43, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3183/80, il termine che il richiedente del titolo di fissazione anticipata deve rispettare per comunicare i risultati della gara all'organismo incaricato del rilascio del titolo o per provare all'organismo medesimo il rinvio del termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato a quaranta giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

Per i prodotti del settore del pollame, la domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 13 l'indicazione di una zona di destinazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 1175/81 della Commissione⁽⁹⁾.

Articolo 4

I titoli di fissazione anticipata per i prodotti del settore del pollame, diversi dai titoli di cui all'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 3183/80, sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 68.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90.

⁽⁵⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU n. L 175 dell'1. 7. 1981, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU n. L 338 del 13. 12. 1981, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 30.

⁽⁹⁾ GU n. L 120 dell'1. 5. 1981, pag. 77.

della domanda, sempreché durante tale periodo non siano adottate misure particolari.

pollame di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 572/73.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

- prima del dieci di ogni mese, l'elenco dei titoli di fissazione anticipata delle restituzioni rilasciati nel mese civile precedente, per l'esportazione dei prodotti del settore delle uova di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 572/73 ⁽¹⁾,
- il mercoledì e il venerdì di ogni settimana l'elenco dei titoli di fissazione anticipata delle restituzioni, richiesti successivamente all'ultima comunicazione, per l'esportazione dei prodotti del settore del

Articolo 6

1. Il regolamento (CEE) n. 2043/75 è abrogato.
2. In tutti gli atti comunitari in cui si fa riferimento al regolamento (CEE) n. 2043/75 o ad alcuni suoi articoli, tali riferimenti si intendono fatti al presente regolamento o ai suoi corrispondenti articoli.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 56 dell'1. 3. 1973, pag. 6.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso
1	2	3
01.05	Volatili vivi da cortile :	ECU/100 unità
	A. di peso unitario non superiore a 185 g denominati « pulcini » :	
	I. di tacchini e di oche	1,50
	II. altri	0,40
	B. altri :	2,00
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :	
	A. Volatili, interi :	
	I. Galli, galline e polli	2,00
	II. Anatre	2,60
	III. Oche	3,00
	IV. Tacchini	2,80
	V. Faraone	3,30
	B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) :	
	I. disossate	5,40
	II. non disossate :	
	a) Metà o quarti	3,00
	b) Ali intere, anche senza la punta	1,70
	c) Dorsi ; colli ; dorsi con colli ; codrioni ; punte di ali	1,20
d) Petti e pezzi di petti	4,00	
e) Cosce e pezzi di cosce	3,00	
f) altre	5,40	
C. Frattaglie	1,20	
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia :	
	A. Fegati grassi di oca o di anatra	30,40
02.05	B. altri	3,00
	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati :	
15.01	C. Grasso di volatili	2,70
	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti per mezzo di solventi :	
	B. Grassi di volatili	3,20

